

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL’ATER DI MATERA PER UN PERIODO DI 24 MESI

CIG: 7544969163

1.PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’A.T.E.R. di Matera, via Benedetto Croce. N. 2 – 75100 Matera Tel. 0835 – 301111 fax 0835 – 301238- Indirizzo Internet (URL:) www.atermatera.it - Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale vantati dall’A.T.E.R. di Matera, per la durata di 24 mesi, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 50/2018 del 22.06.2018 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V^ serie speciale – contratti pubblici),sul profilo del committente www.atermatera.it, sul sito dell’ANAC, sul sito web del MIT.

Il Responsabile Unico del Procedimento del Servizio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è il Dott. Di Caro Giancarlo, Tel.0835/301248, email giancarlo.dicaro@atermatera.it, PEC atermatera@cert.ruparbasilicata.it e per quanto concerne la procedura di gara per l’affidamento ai sensi della L. n.241/90, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta, Telefono/0835/301274-273, email: marisa.dilecce@atermatera.it,

PEC : atermatera@cert.ruparbasilicata.it

Il luogo di espletamento del servizio è il territorio del Comune di Matera e provincia, codice Istat:077014

CPV: 79110000-8 *Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modulistica di gara allegata al disciplinare:
 - modello A- schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti
 - modello A1- dichiarazione del consorziato;
 - modello B- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa-
 - modello C- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati-
 - modello D -offerta economica
 - modello E- dichiarazione di avvalimento
 - modello F – dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento

- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) Patto d'Integrità;
- 6) Schema DUGE in formato editabile.

I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto, che laddove necessario dovranno adattarli, con eventuali modifiche, alle proprie esigenze al fine di rendere in modo chiaro e completo le informazioni richieste; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel disciplinare.

L'Amministrazione renderà disponibile la documentazione di gara, sul proprio sito internet www.atermaterait.it, al link: <http://www.atermaterait.it/ita/web/nav.asp?nav=56> con accesso libero ed incondizionato, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul medesimo sito.

L'Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta, Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 per la procedura di gara relativa all'affidamento, mentre per quanto concerne gli aspetti tecnici relativi al capitolato speciale d'appalto, i chiarimenti devono essere indirizzati tramite quesito scritto al Dott. Di Caro Giancarlo, Responsabile Unico del Procedimento del Servizio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ed a Pec diverse da quelle indicate in premessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente sul proprio sito internet www.atermaterait.it, al link: <http://www.atermaterait.it/ita/web/nav.asp?nav=56>.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC atermaterait@cert.ruparbasilicata.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizio di riscossione finalizzato al recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati nei confronti degli utenti ATER ovvero alla certificazione dell'eventuale inesigibilità degli stessi per lo stralcio e la svalutazione in base alle evidenze contabili risultanti dai dati contenuti nel sistema informativo aziendale e comunque secondo quanto meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto ha una durata di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto del servizio, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

L'importo massimo e presuntivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € **215.726,07** (euro duecentoquindicimilasettecentoventisei/07).

Tale importo è stato stimato applicando:

A) una percentuale di aggio del 6% sull'importo del credito da riscuotere (€ 3.557.767,79) pari ad € **213.466,07**;

B) oltre le spese di istruttoria ed esazione pari ad € € **2.260,00** derivanti dal numero delle posizioni debitorie (n. 452) moltiplicato l'importo di € 5,00 cadauna.

Si precisa che per le **pratiche andate a buon fine**, la percentuale di aggio, calcolata in base all'importo ribassato (pari quest'ultimo all'importo a base d'asta al netto del ribasso percentuale offerto), costituisce **l'unico corrispettivo** da riconoscere all'aggiudicatario e sarà a carico del debitore per le sole somme recuperate in via stragiudiziale. L'aggiudicatario, in tal caso, non avrà diritto al rimborso di qualsivoglia altra spesa di qualsiasi natura per ulteriori spese eventualmente sostenute, fatte salve le spese di istruttoria ed esazione (al netto dello sconto praticato in sede di offerta di gara), da porre anch'esse a carico del debitore.

In caso di **pratiche non andate a buon fine**, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, l'ATER riconoscerà a proprio carico le sole spese di istruttoria ed esazione (al netto dello sconto praticato in sede di offerta di gara).

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'ATER, solo in caso di insoluto-inesigibilità o irrecuperabilità del credito, ossia solo per quanto attiene le sole spese di istruttoria ed esazione in caso di pratiche non andate a buon fine sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di **ventiquattro (24) mesi**.

L'ATER si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale, e al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché agli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici **per i quali sussistono cause di esclusione** di cui **all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che ricadano nelle ipotesi delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.59/2011

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'Integrità, costituisce altresì **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'art.1, comma17, della L.190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

oppure

b) iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (se proveniente da altri stati dell'Unione Europea senza residenza in Italia);

(Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 D. Lgs. n. 50/2016) si evidenzia che i concorrenti - italiani o di altro Stato membro residenti in Italia - dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. A siffatto proposito si sottolinea che, nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., tale attività dovrà essere inclusa non solo tra quelle elencate nell'oggetto sociale, ma dovrà essere espressamente compresa tra quelle che sono le attività effettivamente esercitate dal concorrente (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2380 del 20 aprile 2009, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere n. 195 del 21 novembre 2012).

c) possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza per l'abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziali, rilasciata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., dalla competente Questura per l'esercizio dell'attività di recupero crediti ed in corso di validità in conformità alla normativa che regola il settore, senza prescrizioni e limitazioni ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;

Le iscrizioni e la licenza dovranno essere attestate, per quanto di interesse, dagli operatori economici in sede di gara, tramite il DGUE ed inserite nella Busta A) in copia conforme come previsto dal punto **15** del presente disciplinare.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Guri, per un importo non inferiore ad una volta e mezza l'importo a base d'asta;

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GURI, per un importo non inferiore ad una volta l'importo a base d'asta;

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per Ente committente e per la Stazione Appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) nn.2 idonee referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (art. 83, comma 1, lett. C) del D.Lgs n. 50/2016);

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) **servizi analoghi** (recupero credito extragiudiziale e giudiziale), per un importo globale non inferiore ad euro 3.557.767,79 (trattasi dell'importo del credito da affidare). Tali servizi dovranno essere eseguiti con buon esito e buona soddisfazione del committente senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.

La comprova del requisito è fornita mediante il deposito di:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione e/o committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e con l'indicazione della dichiarazione circa la buona esecuzione degli stessi senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata del contratto

b) **certificazione** del sistema di qualità in corso di validità, rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di accreditamento attinente all'oggetto dell'appalto;

La comprova del predetto requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità della Norma ISO sopra citata.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 1 del Codice la stazione appaltante accetta altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta per motivi a loro non imputabili, a condizione che gli stessi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

c) **Dichiarazione di impegno ad** apertura, sino alla data di stipula del contratto, di almeno un sportello operativo nella città di Matera per lo svolgimento di attività di front-office, per 6 giorni a settimana per almeno tre ore al giorno, come da capitolato speciale.

La mancanza di uno dei sopra elencati requisiti determina l'esclusione dalla gara.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per il requisito relativo di cui al precedente art. 7.1 lett. a), b) e c):

-nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione di cui al precedente art. 7.1 lett. a), b) e c);

Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al precedente punto 7.2 lett. a) e lett b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3. lett. a), b), deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Le dichiarazioni bancarie di cui al punto 7.2 lettera c) devono essere presentate e comprovate: 1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I restanti su menzionati requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di avvalimento le dichiarazioni saranno rese **preferibilmente** secondo i **modelli E ed F**.

9. SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento sul conto corrente bancario intestato a AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – banca Apulia – Agenzia di Matera -IBAN IT36V0578716100027570003797 con la causale garanzia provvisoria con indicazione del CIG relativo alla gara;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10A. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Sarà altresì possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso l'Ufficio Appalti, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al numero 0835/301274-273 ovvero la suddetta documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.atermaterita.it> al link: <http://www.atermaterita.it/ita/web/nav.asp?nav=56>.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o dal direttore tecnico del concorrente come risultanti dal certificato della CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile ovvero di altro atto di delega scritto, purchè dipendente dell'operatore economico concorrente.

La S.A. non rilascerà nessuna dichiarazione di presa visione e di avvenuto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il termine perentorio delle ore **12:00** del **giorno 8. Agosto 2018** al seguente indirizzo:
A.T.E.R. MATERA – VIA BENEDETTO CROCE N.2 -75100 MATERA-

Il plico, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente nei seguenti modi:

- 1) tramite raccomandata (A/R) / posta celere del servizio postale delle Poste Italiane;
- 2) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati;
- 3) tramite consegna a mano del plico a mano da parte dell'impresa

E' consentita la consegna del plico, entro il suddetto termine perentorio, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all'Ufficio Protocollo dell'A.T.E.R. che ne rilascerà apposita ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.

La consegna del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Azienda esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto, a nulla valendo la data di spedizione dell'Ufficio postale. Farà fede il timbro d'arrivo posto dall'Amministrazione.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

I plichi devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno, le seguenti indicazioni:

-denominazione, sede, partita IVA, indirizzo PEC dell'operatore economico mittente, codice fiscale del legale rappresentante, P.IVA, in numero di telefono, il fax, il CIG, il PASS-OE (*nel caso di concorrenti associati, riportare tali dati in riferimento a tutti i concorrenti in associazione, indicando specificamente il capogruppo*);

-la dicitura **“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL’ATER DI MATERA PER LA DURATA DI MESI 24 - NON APRIRE”**.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente:

- una busta con la dicitura **“A – Documentazione amministrativa”**;
- una busta con la dicitura **“B – Offerta tecnica “**;
- una busta con la dicitura **“C – Offerta Economica”**.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione con dichiarazioni di cui all'allegato **Modello A**- schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti- , le dichiarazioni di cui al **modello B**- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa- **il modello D** -offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo l'allegato **Modello A-schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara, allegando le dichiarazioni di cui al **Modello A1**, rese dal/i consorziato/i stesso /i preferibilmente in conformità a detto Modello A1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'operatore economico:

-Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;

-Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- Attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679 del 25 maggio 2018.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore:

-Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(in caso di avvalimento) il concorrente dichiara che per la partecipazione alla gara si avvale dei requisiti di una ditta ausiliaria, indicando la denominazione di quest'ultima e i requisiti oggetto di avvalimento, che il medesimo soggetto ausiliario è in possesso dei requisiti indicati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che per lo stesso allega la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni ad essa correlata, sono redatte preferibilmente in conformità agli allegati modelli di cui al punto 2.1 del presente disciplinare. Se la domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni non saranno redatte utilizzando i modelli di cui sopra dovranno in ogni caso essere rese ai sensi del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e contenere, per quanto di interesse del concorrente, tutte le manifestazioni di volontà e le informazioni riportate nei modelli stessi.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere quanto previsto nel presente atto.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione, in formato editabile, sul sito internet www.atermaterita.it, al link: <http://www.atermaterita.it/ita/web/nav.asp?nav=56>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta preferibilmente secondo l'allegato Modello F, con la quale quest'ultima:

- rende le informazioni di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 del medesimo allegato Modello F;
- si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, indicandole;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto da rendersi mediante il Modello E. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda

di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **BUSTA A** contiene:

1. **domanda di partecipazione** alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura; è preferibile che la stessa sia resa preferibilmente utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (**modello A- schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti**)
2. **dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello B- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa-** di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita ai soggetti giuridici di cui all'art. 80 comma 3;

3. **dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita ai soggetti cessati dalle cariche prime elencate e, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, utilizzando preferibilmente l'allegato modello C- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati-**

4. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

5. **Ricevuta di pagamento** ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014.

In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo.

6. **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

7. **Patto d'integrità dell'ATER di Matera** adottato con delibera dell'A.U. n. 12/2017 del 06/02/2017 debitamente sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante, per presa visione e integrale accettazione in calce a ciascuna pagina;

8. **DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;

9. **Copia conforme della Licenza di Pubblica Sicurezza** per l'abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziali, rilasciata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., dalla competente Questura per l'esercizio dell'attività di recupero crediti ed in corso di validità in conformità alla normativa che regola il settore, senza prescrizioni e limitazioni ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;

10) **Copia conforme del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**

11) copia conforme della certificazione del sistema di qualità in corso di validità, rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di accreditamento attinente all'oggetto dell'appalto;

12) **Almeno nn.2 dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari** autorizzati ai sensi del DLgs 1 settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico;

15.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, da rendere preferibilmente secondo l'allegato **Modello A**, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "**B - Offerta tecnica**", a pena di esclusione, dovrà contenere, la seguente documentazione:

a) una **relazione tecnica** completa e dettagliata, recante una proposta che indichi le prestazioni offerte, conformemente alle previsioni del C.S.A, nonché i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'offerta secondo i criteri stabiliti dal successivo **punto 18.1**.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Quanto descritto nell'offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione della prestazione nei tempi e modi descritti nell'offerta stessa.

L'offerta tecnica, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "**C – Offerta economica-**", a pena di esclusione, dovrà contenere, l'offerta economica costituita dalla dichiarazione, redatta preferibilmente secondo l'allegato **Modello D -offerta economica**, recante:

a. l'indicazione **del ribasso percentuale offerto** per il servizio oggetto di appalto, al netto dell'IVA, sull'importo a base d'asta **massimo e presuntivo**, IVA esclusa, pari ad € **215.726,07**, **così suddiviso:**

- € **213.466,07 derivante dall'applicazione di** una percentuale di aggio del 6% sull'importo del credito da riscuotere (€ 3.557.767,79);
- € **2.260,00** ossia spese di istruttoria ed esazione pari al numero delle posizioni debitorie (n. 452) moltiplicato l'importo di € 5,00 cadauna;

b. la corrispondente **percentuale di aggio** calcolata in base all'importo ribassato (pari all'importo a base d'asta al netto del ribasso percentuale offerto) **rispetto all'ammontare da riscuotere pari ad euro 3.557.767,7;**

c. la dichiarazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.

d. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, alternative o in aumento rispetto all'importo a base d'asta o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | Punteggio massimo/ponderazione |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Il punteggio qualitativo della fornitura verrà attribuito secondo il seguente formulazione:

$$PT(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

PT(a)= Punteggio dell'offerta tecnica "a"

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio massimo attribuito al i-esimo requisito dei criteri di valutazione

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Σ = sommatoria.

Nella valutazione delle **offerte tecniche** tramite l'assegnazione dei relativi punteggi, la Commissione, apprezzando la corrispondente qualità della prestazione offerta, terrà conto dei

Criteri indicati nella seguente Tabella A, accanto al punteggio massimo per ognuno di essi attribuibile:

TABELLA A

| Criteri dell'offerta tecnica | Punteggi massimi/ponderazioni | Sub-criteri di valutazione |
|--|--------------------------------------|---|
| 1) CRITERIO A) “tempi e modalità di esecuzione del servizio ” | [PUNTI MAX 30] | |
| 2) CRITERIO B) “servizi aggiuntivi offerti gratuitamente” | [PUNTI MAX 20] | |
| 3) CRITERIO C) “Struttura ed organizzazione del lavoro” | [PUNTI MAX 20] | 3.1 Organizzazione del lavoro – punti 6 |
| | | 3.2 Curriculum dei dipendenti preposti – punti 6 |
| | | 3.3 Esperienza aziendale – punti 8 |
| TOTALE | 70 | |

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA TRAMITE I RELATIVI COEFFICIENTI

In particolare in riferimento agli elementi da 1 a 3, i coefficienti V(a)_i sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i criteri di seguito riportati:

V(a)_i = fino a 0,15: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di “**sufficiente**”;

V(a)_i = da 0,16 a 0,50: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, “**buono**”;

V(a)_i = da 0,51 a 1: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di “**ottimo**”.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie.

Il mancato raggiungimento di almeno 42 punti per la valutazione complessiva del parametro dell'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla gara.

La Commissione procede, quindi, alla riparametrazione dei punteggi secondo indicazioni ANAC.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione delle **offerte economiche** e l'attribuzione dei relativi punteggi, la seguente formula, considerando i ribassi offerti, calcolati in base al precedente **punto 17 lett. a)**:

$$PE(a)=[R(a)/R_{max}]*30$$

Dove:

PE(a) = Punteggio dell'offerta economica del concorrente "a"

R(a)= valore del ribasso offerto dal concorrente "a"

Rmax= valore del ribasso più conveniente

30= punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

18.4 CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

All'esito delle descritte valutazioni, la commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo (PC), risultante dalla somma aritmetica del punteggio attribuito alla relativa l'offerta tecnica (PT) e di quello ottenuto dalla corrispondente offerta economica (PE), secondo la seguente formula:

$PC = PT + PE.$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima **seduta pubblica** avrà luogo il **giorno 9 agosto 2018 alle ore 9,00** presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice in Via Benedetto Croce, n. 2 - Matera e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, potrà essere rinviata o aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.atermatera.it, con congruo anticipo, in modo da consentire agli interessati di presenziarvi. Parimenti le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note dall'Amministrazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet www.atermatera.it, it con congruo anticipo, tale da consentire agli interessati di presenziarvi. Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della commissione saranno dunque tenuti a consultare il sito dinanzi citato.

Il seggio di gara, all'uopo nominato, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

L'Amministrazione, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

- custodia dei plichi e degli atti di gara in armadi chiusi a chiave presso l'ufficio del RUP o suo delegato;
- custodia della relativa chiave da parte del RUP o di suo delegato;
- consegna dei plichi e degli atti di gara alla commissione giudicatrice, da parte del RUP o di suo delegato, all'avvio delle relative sedute;
- riconsegna dei plichi e degli atti di gara all'Ufficio Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, da parte della commissione giudicatrice, al termine delle relative sedute.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento

della procedura. La S.A. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'amministrazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

L'Amministrazione pubblica, sul proprio sito internet, nella sezione "amministrazione trasparente" pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Seggio che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, con attribuzione del corrispondente punteggio (PE), secondo le modalità descritte al punto 18.3.

La commissione procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo (PC), risultante, secondo le prescrizioni del precedente punto 18.4, dalla somma dei corrispondenti punteggi dell'offerta tecnica (PT) e dell'offerta economica (PE), quale unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica redigerà, in ordine decrescente, la graduatoria delle offerte in base ai punteggi complessivi ad esse attribuiti e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art.22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Quest'ultimo trasferisce tutti gli atti e documenti della gara all'Ufficio Appalti, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei

criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, è svincolata automaticamente ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice. Il contratto sarà stipulato a cura dell'ATER di Matera in modalità elettronica per mezzo dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

L'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. REVOCA

L'aggiudicazione può essere oggetto di revoca, qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti, o la possibilità da parte dell'aggiudicatario di portare ad esecuzione il contratto, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il giusto corrispettivo per l'attività eventualmente già svolta,

qualora la revoca non dipenda da fatto ad essa imputabile, escluso ogni diverso indennizzo o compenso. L'ATER inoltre, non procederà alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto ad aprire apposito sportello di front-office nella città di Matera, entro la data di convocazione per la stipula del contratto stesso e sarà applicata una penale pari ad euro 2.000,00. L'ATER procederà a scorrere la graduatoria.

25. RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non intenda addivenire alla stipula del contratto, l'ATER tratterrà la cauzione del 2% all'uopo versata, anche attivando la garanzia fideiussoria prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ATER.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679 del 25 maggio 2018.

28. ULTERIORI INFORMAZIONI

- a. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi..
- b. L'offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente.
- c. L'Amministrazione rimane impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.
- d. L'Amministrazione si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle ore di stipula del contratto d'appalto, sotto riserva di legge.
- e. Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando e suoi allegati e nel capitolato speciale d'appalto.
- f. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.
- g. Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge. Il bando e suoi allegati non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge.
- h. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia

Si allegano al presente Disciplinare, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti modelli

- modello A- schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti
- modello A1- dichiarazione del consorzio
- modello B- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa-
- modello C- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati-
- modello D -offerta economica
- modello E- dichiarazione di avvalimento
- modello F – dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all'avvalimento

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
F.to
(Ing. Pasquale Lionetti)